



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 47 del 05/06/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLA
STAGIONE ESTIVA. DETERMINAZIONI.**

Il Redattore: Ienco Maria

Richiamate:

- la deliberazione C.C. n. 32 del 06.07.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 - 2019 ed il Bilancio di previsione 2017 – 2019;
- la deliberazione G.M. n. 315 del 12.07.2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2017-2019;
- la delibera di G.M. n. 360 del 05.09.2017 con la quale si è proceduto a determinare, per l'anno 2018, la previsione delle entrate e della destinazione dei proventi del CdS;

Letta, altresì, la delibera di G.M. n. 183 del 17 maggio 2018 il cui contenuto anche se non materialmente trascritto fa parte integrante del presente verbale anche ai fini motivazionali con la quale si è proceduto ad approvare, oltre al progetto di collaborazione con la Polizia Municipale da parte di associazione, elaborato dal funzionario direttivo responsabile del servizio 1 della P.L. (all. 1), precisando che lo stesso vale quale proposta del patto di collaborazione da sottoscrivere con le associazioni, nonché avviso pubblico manifestazione interesse (All. 2) precisando che il predetto avviso verrà pubblicato per 10 gg, decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione ;

Dare atto che il presente provvedimento è conforme agli atti di cui ai punti precedenti;

Premesso che:

- il Comune di Ragusa, ente a vocazione turistica, ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire, attraverso la Polizia Municipale, anche il servizio di viabilità non solo nelle giornate feriali, ma anche nei festivi;
- questo compito di natura obbligatoria, in ragione di una sempre maggior incremento dei flussi turistici e dello svolgimento di manifestazioni civili e religiose, richiede adozione di provvedimenti viabilistici, anche a tutela della salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento, che si traducono nell'adozione di ZTL specie a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, nonché nelle zone interessate dalle manifestazioni anche a seguito delle ordinanze adottate in materia dalla Prefettura e Questura di Ragusa in materia di safety;

Dato atto che:

- a causa della particolare posizione topografica, della necessità di ridurre fenomeni di inquinamento e da un sempre più ridotto organico del personale di P.M. al rispetto delle ordinanze istitutive delle ZTL, il Comando della P.M. ha individuato soluzioni alternative alla Polizia Municipale, legittimamente sostenibili e che garantiscano identici risultati;
- l'adozione di ZTL impone allocazione, in prossimità delle transenne, di personale che proceda a dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;
- è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia Municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Dato atto che il comune di Ragusa ha sperimentato, con proprio regolamento, il servizio di volontariato comunale, approvato con delibera di G.M. n. 17/2014, nonché con il regolamento, approvato con delibera CC n. 78/2015, la formula della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, precisando che oggetto della collaborazione può riguardare anche "beni immateriali" (art. 2);

Dato atto che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

Richiamata la recente giurisprudenza contabile in materia (**Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017**) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi; e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

Tenuto conto, in particolare della giurisprudenza contabile (**Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017**) che ha precisato il regime cui soggiacciono i **patti di collaborazione** tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune **differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni** ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma vi si "affiancano" alla stessa. Infatti, mediante le convenzioni, l'ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale» (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

Considerato che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dlgs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale» (Cfr. Corte Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità, iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'**amministrazione condivisa**, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

Preso atto che le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà, da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui

beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

Dato atto che, in conformità a quanto previsto nella deliberazione giuntale n. 183/2018 si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso esplorativo, con scadenza alle ore 10,00 del 1 giugno 2018, e tenuto conto degli esiti della predetta procedura di cui al verbale allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

Visto l'art.107 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che operando in gestione provvisoria, trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire e migliorare compiti della polizia stradale.

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Determina

per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:

- 1) approvare il verbale del 01 giugno 2018 che viene allegato al presente atto che per farne parte integrante anche ai fini della cd. motivazione per relationem (all. 1) ai fini dell'individuazione delle associazioni per lo svolgimento - nel periodo della stagione estiva 2018 – dell'attività di supporto alla Polizia Municipale;
- 2) dare atto che, sulla base di quanto asserito al punto 1), le associazioni che collaborano con la Polizia Municipale, per la stagione estiva 2018 ,sono:
 - Royal Wolf Rangers – prot. n. 63599 del 30.5.2018;
 - Associazione Nazionale Polizia di Stato – prot. n. 64382 del 1.6.2018;
 - Associazione Laboratorio Fare Verde – prot. n. 64393 del 1.6.2018;
- 3) di impegnare la somma di euro 16.000,00 da imputare al cap. 1944.0 MISSIONE 08, PROGRAMMA 01, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 03, 3° livello 02, 4° livello 09, 5° livello011, del Peg 2018, precisando che la stessa risulta prenotata giusta delibera G.M. n. 183/2018 (prenotazione n. 96/2018);
- 4) Dare atto:
 - a) che operando in gestione provvisoria, trattasi di spesa obbligatoria per legge ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire e migliorare compiti della polizia stradale.
 - a) l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa del Peg 2018 avverrà entro il 31.12.2018;
 - b) lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ex art. 183 co. 8 dlgs 267/2000;
 - c) il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosalba Lucenti;

- 5) dare atto che l'avviso in questione viene pubblicato integralmente:
- all'Albo Pretorio on line;
 - sul sito web del Comune di Ragusa: nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'apposito menù "Bandi di gara e Contratti" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

6) di precisare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall'adozione del presente atto.

Ragusa, 05/06/2018

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale